



**TRIBUNALE DI NOLA**  
**II SEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

**Procedimento unitario n. 227-3/2024**

**ORDINANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI**

Il giudice, dott.ssa Rosa Napolitano,

*letto* il ricorso depositato in data 10/02/2026 con cui [redacted] S.r.l., [redacted] S.r.l. e [redacted] S.r.l. hanno chiesto la concessione della seguente misura cautelare: inibizione ai Creditori Destinatari, come specificamente individuati nel Paragrafo C dell'istanza, fino al termine per l'esercizio del voto dei creditori dell'avvio e/o della prosecuzione di azioni cautelari e/o esecutive sui patrimoni delle Società e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa, dell'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati e dell'avvio e/o della prosecuzione dei procedimenti volti ad accertare l'insolvenza e/o della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale delle Società;

*instaurato* il contraddittorio con tutti i creditori interessati dalla richiesta di misura cautelare, ai quali è stato ritualmente comunicato il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza del 03/03/2026;

*letto* il parere reso dai commissari giudiziali avv. [redacted] e dott. [redacted] i; a scioglimento della riserva assunta;

**OSSERVA**

1. Con istanza ex art. 54 comma 1 CCII [redacted] S.r.l., [redacted] S.r.l. e [redacted] S.r.l. hanno chiesto all'intestato Tribunale la concessione della specifica misura cautelare del divieto, con riferimento ai creditori specificamente individuati, di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui patrimoni delle società, di acquisire diritti di prelazione, di avviare o proseguire azioni per la dichiarazione di insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale delle Società del gruppo.

A fondamento della propria domanda le società hanno evidenziato, in via preliminare, che l'intervenuta scadenza del termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 8 CCII per l'operatività delle misure protettive tipiche non preclude la concessione di misure cautelari atipiche ex art. 54, comma 1, CCII in ragione della ontologica diversità di natura e funzione tra i due strumenti: da un lato, le misure protettive, con efficacia *erga omnes*, sono assoggettate a stringenti limiti temporali al fine di evitare una indebita e protratta compressione delle azioni esecutive e cautelari dei creditori; dall'altro, le misure cautelari invocate si connotano per il loro carattere selettivo, essendo dirette a specifici destinatari e finalizzate alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio aziendale in vista del buon esito della procedura.

Con riferimento al *fumus boni iuris*, le società istanti hanno posto in rilievo:

- a) la perdurante valutazione favorevole del piano concordatario, alla luce delle risultanze delle informative rese dai commissari giudiziali;
- b) l'assenza di atti in frode o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 106 CCII;
- c) la condotta processuale dalle stesse tenuta nel corso della procedura, improntata a criteri di trasparenza, puntuale adempimento degli obblighi informativi, nonché tempestivo riscontro alle richieste di integrazione documentale e di chiarimenti.

In ordine al *periculum in mora*, le ricorrenti hanno dedotto che esso si radica nella necessità di preservare l'integrità del patrimonio destinato al soddisfacimento della massa creditoria. In difetto della richiesta misura inibitoria, infatti, le società del gruppo risulterebbero esposte ad azioni esecutive mirate su *asset* strategici e su flussi finanziari essenziali — quali, in particolare, quelli derivanti dai contratti di *service* con [REDACTED] .r.l. — con conseguente rischio di pregiudicare irreversibilmente l'esito del percorso di risanamento.

Con decreto depositato in data 12/2/2026 il giudice, “*richiamato l'art. 54 comma 1 CCII che facoltizza il Tribunale all'emanazione dei provvedimenti cautelari, “inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza”;* letto l'art. 55 comma 2 CCII che, con specifico riguardo alla richiesta di misure cautelari di cui all'art. 54 comma 1, dispone che il giudice, “*sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe*

*pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni"; ritenuta l'insussistenza dei presupposti di urgenza cui la richiamata norma subordina l'adozione della misura cautelare prima della valida instaurazione del contraddittorio con le controparti", ha fissato l'udienza del 03/03/2026 ore 13:00, onerando le società ricorrenti di provvedere alla comunicazione del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione udienza a tutti i creditori interessati, invitando altresì i commissari giudiziali a depositare motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure cautelari entro il giorno prima dell'udienza, con specifico riguardo alla configurabilità, quali misure cautelari, delle specifiche misure richieste.*

In data 02/03/2026 i commissari giudiziale hanno depositato il loro motivato parere nel quale si sono espressi favorevolmente rispetto alla concessione delle misure cautelari richieste, con riferimento ai creditori individuati nel prospetto aggiornato e rettificato depositato in data 27/02/2026.

All'udienza del 03/03/2026, nel riportarsi le società istanti alla richiesta di concessione di misure cautelari, in mancanza di opposizione dei creditori comparsi all'udienza, il giudice ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle richieste misure cautelari.

2. La misura cautelare richiesta può essere concessa per i motivi di seguito evidenziati. Giova sul punto evidenziare come l'art. 54 comma 1 CCII attribuisce al debitore, nel corso del procedimento unitario volto all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, la facoltà di richiedere al Tribunale l'adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti, in concreto, più idonei ad assicurare in via provvisoria l'attuazione della futura sentenza di omologazione.

Il sistema di tutele delineato dal Codice della crisi si articola, infatti, nell'ambito del predetto procedimento unitario, su un duplice livello: accanto alle misure protettive — già fruite dalle società istanti per il periodo massimo consentito dall'art. 8 CCII dalla fase di deposito della domanda prenotativa di concordato preventivo ex art. 44 CCII— si collocano le misure cautelari, le quali assolvono ad una funzione distinta e autonoma, consistente nell'assicurare provvisoriamente l'effettività della decisione di omologazione.

Tale funzione si pone su un piano del tutto diverso rispetto a quella propria delle misure protettive, le quali, secondo la definizione di cui all'art. 2, lett. p), CCII ("*le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei*

*creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza"*), sono preordinate esclusivamente ad impedire, sin dalla fase delle trattative, che iniziative individuali dei creditori possano compromettere il buon esito del percorso di composizione della crisi alternativo alla liquidazione giudiziale.

Ne discende che, una volta esaurita la fase delle trattative e perfezionato l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi, l'eventuale perdurante esigenza di tutela inibitoria, funzionale a garantire l'attuazione del provvedimento di omologazione, non può rimanere priva di protezione per effetto del decorso del termine massimo previsto per le misure protettive. In tale evenienza, il debitore deve essere posto nelle condizioni di attivare lo strumento cautelare, senza che la residua durata del procedimento unitario possa costituire fattore preclusivo.

In questa prospettiva, deve ritenersi condivisibile l'impostazione secondo cui, nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi, la distinzione tra misure protettive e misure cautelari opera prevalentemente sul piano funzionale, piuttosto che su quello tipologico, con la conseguenza che non è esclusa una possibile coincidenza del loro oggetto.

Sotto il profilo temporale, le misure protettive — in quanto strumentali alla fase delle trattative — sono necessariamente soggette a limiti di durata predeterminati, in considerazione dell'esigenza di circoscrivere lo *spatium deliberandi* dell'imprenditore, evitando che esso si traduca in un'indebita e protratta compressione delle prerogative dei creditori ovvero in condotte abusive o dilatorie. Diversamente, una volta che la proposta e il piano di concordato preventivo siano stati presentati, l'esigenza di contenimento temporale recede, giacché la durata dell'*iter* procedimentale tende a sottrarsi, in larga misura, alla disponibilità del proponente, emergendo piuttosto la necessità di assicurare l'effettività e il buon esito del giudizio. In tale fase, le misure cautelari si rivelano idonee a colmare l'eventuale vuoto di tutela, potendo anche riprodurre, sul piano sostanziale, effetti analoghi a quelli inibitori propri delle misure protettive fino alla definizione del procedimento unitario.

Esse sono, peraltro, destinate a perdere efficacia al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai sensi dell'art. 55, comma 2, CCII, ovvero in caso di diniego dell'omologazione o di anticipata chiusura del procedimento per inammissibilità o revoca.

Con specifico riguardo, poi, alle procedure di concordato preventivo in cui sia già intervenuta l'apertura della procedura – come nel caso di specie – l'adozione di tale provvedimento da parte del Tribunale comporta, sul piano fisiologico, il venir meno di quelle “trattative” che hanno già condotto all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e alle quali le misure protettive risultano funzionalmente preordinate, anche ai fini di una loro eventuale proroga. Con l'apertura della procedura, infatti, deve ritenersi ormai cristallizzato il contenuto della proposta e del piano, definitivamente sottoposti alla valutazione ed al voto del ceto creditorio, con conseguente esclusione della permanenza di ulteriori spazi negoziali suscettibili di tutela mediante misure protettive.

Ciò nondimeno, non può escludersi che singoli creditori, insoddisfatti della proposta concordataria e non intenzionati a manifestare il proprio dissenso nelle forme fisiologiche del voto, possano porre in essere iniziative individuali nei confronti del patrimonio della debitrice — in assenza di adeguate misure di contenimento — al fine di incidere negativamente sull'ordinato svolgimento del procedimento e comprometterne l'esito. In tale evenienza, l'unico possibile strumento di tutela può essere individuato nelle misure cautelari di cui all'art. 2, lett. q), CCII, vale a dire in quei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria a presidio del patrimonio o dell'impresa del debitore che, secondo le circostanze del caso concreto, appaiano maggiormente idonei ad assicurare in via provvisoria tanto il buon esito del percorso di composizione della crisi quanto l'effettività degli strumenti di regolazione e delle procedure concorsuali (cfr. in tal senso Tribunale Busto Arsizio, 31 Ottobre 2023, che si è espresso nei seguenti termini: *“Nel caso in cui, successivamente all'apertura del concordato preventivo, singoli creditori pongano in essere iniziative individuali sul patrimonio della debitrice al fine di compromettere il procedimento volto alla soluzione della crisi, il meccanismo di tutela va ricercato nelle misure cautelari di cui all'art. 2, lett. q), CCII ovvero sia nei provvedimenti, a tutela del patrimonio o dell'impresa, che hanno il vantaggio di poter essere modulati in maniera selettiva, nei confronti dei soli creditori che osteggino il percorso di soluzione della crisi e concessi, con riferimento al concreto periculum rappresentato dal debitore, con una durata perfettamente aderente alle esigenze dell'imprenditore, quindi, anche per tutta la durata del procedimento unitario, sino alla definitiva omologazione del concordato preventivo”*).

Le misure cautelari si connotano, quindi, per la loro intrinseca flessibilità applicativa, potendo essere calibrate in modo selettivo nei confronti dei soli creditori che pongano in essere condotte idonee ad ostacolare il percorso di risanamento, nonché modellate in relazione al concreto *periculum* allegato dal debitore. Esse, inoltre, si caratterizzano per una durata suscettibile di essere adeguata alle esigenze della procedura, potendo estendersi — ove necessario — per l'intero arco del procedimento unitario, sino alla definitiva omologazione della proposta concordataria.

A porre in rilievo come la scadenza del termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 8 CCII per le misure protettive tipiche non operi quale sbarramento insuperabile alla concessione di misure cautelari atipiche ai sensi dell'art. 54 comma 1 CCII del medesimo contenuto delle protettive tipiche è intervenuta una nutrita giurisprudenza di merito che ha posto in rilievo come *“non paia, di per sé, astrattamente ostativa alla concessione di specifiche misure cautelari volte ad inibire a creditori predeterminati l'esercizio di azioni esecutive o cautelari, considerato, come le stesse – diversamente dalle misure protettive – non hanno carattere generalizzato verso tutti i creditori e nei confronti dell'intero patrimonio del debitore, ma riguardino solo alcuni beni compresi nel patrimonio della ricorrente”* (Tribunale Spoleto, 17 Gennaio 2025; negli stessi termini cfr. Tribunale di Nola, 24 Ottobre 2025, che si esprime nei seguenti termini: *“le misure cautelari previste dall'art. 54 CCII, pur potendo avere oggetto analogo a quello delle misure protettive, se ne distinguono per la funzione e la durata, poiché mirano ad assicurare provvisoriamente l'attuazione della sentenza di omologazione e non sono soggette al limite temporale di cui all'art. 8 CCII, cessando solo con la pubblicazione della sentenza di omologazione o di apertura della procedura. Nel sistema del codice della crisi, la distinzione tra misure protettive e misure cautelari opera sul piano funzionale e non tipologico, sicché, esaurita la fase di trattativa, la tutela può proseguire nella forma cautelare, che colma lo spazio temporale residuo fino alla conclusione del procedimento unitario”*; cfr. altresì Tribunale Milano, 20 Ottobre 2025: *“Le misure cautelari previste dall'art. 54 CCII, applicabili anche al concordato semplificato, hanno funzione specifica e interinale diretta ad assicurare provvisoriamente gli effetti dello strumento di regolazione della crisi, e non sono soggette ai limiti temporali delle misure protettive di cui all'art. 8 CCII, cessando solo con la decisione sull'omologazione”*; Tribunale Avellino, 04 Giugno 2025: *“Nel sistema delineato dal Codice della crisi, le misure cautelari e le misure protettive si distinguono sul piano funzionale: le prime sono*

*finalizzate ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione, le seconde a garantire l'efficacia delle trattative. Ne deriva che le misure cautelari non sono soggette al limite temporale di durata previsto per le protettive. È ammissibile, in pendenza del procedimento unitario ex art. 40 CCII, la concessione di misure cautelari a tutela dell'attuazione degli accordi di ristrutturazione, anche successivamente alla cessazione degli effetti delle misure protettive per decorso del termine massimo di dodici mesi”; Tribunale Trento, 18 ottobre 2023: “nel concordato preventivo il giudice delegato può disporre misure cautelari innominate oltre il periodo di dodici mesi dalla concessione di misure protettive per indefettibili esigenze dello strumento di regolazione della crisi”).*

Tanto premesso in ordine alla possibilità di inibire, per mezzo delle misure cautelari ed oltre il termine di cui all'art. 8 CCII, azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle società istanti o, comunque, sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e venendo alla verifica dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento delle cautele richieste, nel caso in esame si ravvisa la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Quanto al *fumus boni iuris* esso risiede, come noto, nella ragionevole probabilità di successo dello strumento di regolazione della crisi prescelto. Nel caso di specie, tale ragionevole probabilità discende indiscutibilmente dall'intervenuta apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale (con decreto depositato in data 16 settembre 2025 che ha, altresì, fissato la data per il voto dei creditori).

Successivamente all'apertura della procedura, poi, non sono emersi elementi idonei a infirmare il giudizio favorevole già espresso dal Tribunale: non risultano posti in essere atti in frode ai creditori né sono emerse circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 106 CCII; non si sono verificate sopravvenienze economico-finanziarie tali da incidere sulla fattibilità del piano, già attestata dal professionista indipendente e confermata dai commissari giudiziali nel parere ex art. 47 CCII; la condotta della società si è costantemente improntata a criteri di trasparenza e puntuale adempimento degli obblighi informativi.

In tale contesto di sostanziale stabilità, l'invocata tutela cautelare si configura quale fisiologico presidio del percorso verso l'omologazione, volto a preservare, in prossimità della votazione dei creditori, il valore aziendale già ritenuto meritevole di tutela concorsuale.

Il superamento del termine di cui all'art. 8 CCII non è, peraltro, riconducibile a inerzia o inefficienze organizzative, bensì alla complessità della ristrutturazione di gruppo ed alla necessità di garantire un'informazione completa e attendibile al ceto creditorio.

Le attività di coordinamento e consolidamento delle masse, la riorganizzazione strutturale funzionale alla continuità aziendale e la definizione degli assetti finanziari e dei rapporti con *partners* strategici hanno richiesto tempi tecnici fisiologici, espressione di una gestione diligente e prudente, di talchè lo sfioramento del termine annuale rappresenta l'esito fisiologico ed inevitabile della gestione di un'operazione di particolare complessità, senza in alcun modo incidere sulla solidità del piano, il quale, proprio in ragione del percorso di consolidamento intrapreso, merita di essere tutelato sino alla sua naturale definizione.

Quanto al *periculum in mora*, esso si radica nell'esigenza imprescindibile di preservare l'integrità del patrimonio destinato al soddisfacimento della massa dei creditori. In difetto della specifica misura cautelare inibitoria richiesta, le società del Gruppo risulterebbero esposte ad iniziative esecutive individuali suscettibili di colpire *asset* strategici e flussi finanziari essenziali — segnatamente quelli derivanti dai rapporti di *service* con ██████████ s.r.l. — con effetti gravemente destabilizzanti.

Tali iniziative, infatti, determinerebbero un effetto a catena idoneo a compromettere la continuità aziendale, attraverso la paralisi della liquidità operativa, l'interruzione dei rapporti con fornitori e dipendenti e la conseguente perdita della finanza esterna, subordinata all'omologazione del concordato.

Anche i commissari giudiziari, nel parere depositato in atti, si sono espressi positivamente in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, *“tenuto altresì conto della perdurante positiva valutazione del piano concordatario alla luce dei risultati conseguiti ed esposti nei paragrafi di riferimento, che la prosecuzione di singoli procedimenti esecutivi vanificherebbe il percorso di risanamento sinora avviato con ripercussioni sul provvedimento finale sino ad addivenire a una lesione della par condicio creditorum. Tanto anche alla luce delle già rappresentate difficoltà di accesso al sistema bancario per i veti posti dal medesimo e degli effetti deleteri di un eventuale pignoramento presso terzi anche con riferimento alla continuità aziendale e agli oneri ivi connessi”*. Sulla scorta di tali rilievi i commissari hanno evidenziato come *“le positive conclusioni sull'andamento del Gruppo e sulla solidità della società ██████████ s.r.l., seppure ispirate ad un principio di doverosa prudenza, inducono a ritenere opportuna la*

*concessione delle invocate misure in ossequio ai principi suesposti e alla sostanziale conservazione del patrimonio delle imprese del Gruppo e del più ampio percorso di risanamento intrapreso. Appare, altresì, doveroso rimarcare come il generale andamento evidenzi l'assenza di fatti rilevanti ex art. 106 CCII unitamente all'atteggiamento collaborativo delle proponenti quanto all'obbligo informativo e, in generale, rispetto alle richieste di chiarimenti ed integrazioni degli scriventi"* (cfr. parere commissari giudiziali depositato in data 2/3/2026 pagg. 20-21).

Sulla scorta di tutto quanto evidenziato appare evidente come nel caso in esame la tutela cautelare richiesta assolve alla funzione di impedire la soddisfazione parcellizzata ed *uti singuli* dei creditori anteriori, salvaguardando l'interesse collettivo alla prosecuzione dell'attività ed al buon esito della procedura, tanto più in una fase avanzata della stessa, in prossimità della votazione dei creditori.

La misura cautelare si configura quale presidio indispensabile per la cristallizzazione dell'assetto patrimoniale e per la conservazione del valore aziendale e, data la sua chiara funzionalità a garantire l'espressione consapevole del voto da parte dei creditori su una proposta che – così come già vagliato dal Tribunale al momento dell'apertura – pare assicurare un trattamento sensibilmente più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria, essa non può che essere destinata a mantenere la propria efficacia sino alla definizione del giudizio di omologazione (sia che esso si concluda con l'omologazione sia che esso si concluda con il rigetto dell'omologa) o sino all'eventuale chiusura anticipata del procedimento.

#### **P.Q.M.**

visti gli arti. 54 e 55 CCII,

#### **ACCOGLIE**

la domanda di concessione delle misure cautelari

#### **DISPONE**

Che i creditori individuati nel prospetto (Allegato A) aggiornato e rettificato in data 27.02.2026 non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di [redacted] S.r.l., [redacted] S.r.l. e [redacted] S.r.l. o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata la relativa attività d'impresa, né possono acquisire diritti di prelazione, né avviare o proseguire azioni per la dichiarazione di insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale fino alla definizione del giudizio di omologazione, salvo il caso di anticipata chiusura del procedimento.

#### **MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza:

- alle società istanti [redacted] S.r.l., [redacted] S.r.l. e [redacted] S.r.l.
- ai commissari giudiziali avv. [redacted] [redacted] e dott. [redacted] [redacted]
- al P.M. in sede
- al Registro delle imprese per la successiva iscrizione nonché per l'adempimento previsto dall'art. 55 co. 3 CCII.

Nola, 25.03.2026

Il Giudice  
*dott.ssa Rosa Napolitano*